Avvisi

UNIONE JONICA SALENTINA

Provvedimento finale di esclusione assoggettabilità a VAS n. 4/RG del 06.02.2020 "Riqualificazione urbana isolato tra le vie San Michele, Carlo Alberto e canale Reale, previa demolizione di alcuni fabbricati e successiva sistemazione a piazza carrabile, in variante allo strumento urbanistico" Comune di MATINO (LE).

SETTORE SETTORE 2 PAESAGGIO E VAS

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

N. 4 data 06/02/2020 del Registro di Settore N. 4 data 06/02/2020 del Registro Generale

Oggetto: Verifica di assoggettabilità a VAS ex L.R. 44/2012 e D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. - Progetto di Riqualificazione urbana isolato tra le vie San Michele, Carlo Alberto e canale Reale, previa demolizione di alcuni fabbricati e successiva sistemazione a piazza carrabile Autorità procedente: Comune di Matino

PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO

CHE, con istanza prot. n. 14573 in data 19.07.2019, la Ditta E.T.S. "Casa Serena" Residenza Sanitaria Assistenziale, ha trasmesso al Comune di Matino, per la sua approvazione, il progetto definitivo di "Riqualificazione urbana isolato tra le vie San Michele, Carlo Alberto e canale Reale, previa demolizione di alcuni fabbricati e successiva sistemazione a piazza carrabile, in variante allo strumento urbanistico";

CHE la deliberazione del C.C. n. 42 del 19.09.2019 di Matino costituisce atto di formalizzazione della proposta di piano comprensiva del Rapporto Preliminare e di avvio di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica ai sensi dell'art. 8 della L.R. n.44/2012, art.6 del R.R. n. 18/2013 e art.10 della L.R. n. 4/2014 "Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 11/2011, L.R. 44/2012 e L.R. n.19/2013".

CHE il procedimento di adozione della variante al P.d.F. vigente risulta soggetto a verifica preliminare di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e deve essere espletato con le modalità di cui all'art. 12 del D. Lgs 152/2006, L.R. n. 44/2012 e R.R. n.18/2013 con la redazione di un documento preliminare che illustra l'intervento proposto, e che contiene le informazioni e i dati necessari all'accertamento di eventuali impatti significativi sull'ambiente;

CHE sono stati individuati dall'Autorità Competente Unione dei Comuni Jonica Salentina, i seguenti Enti competenti per il rilascio dei pareri:

REGIONE PUGLIA - Servizio Difesa del suolo e rischio sismico

REGIONE PUGLIA - Servizio Ecologia - Ufficio VAS

REGIONE PUGLIA - Servizio Urbanistica

SOPRINTENDENZA per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto

PROVINCIA DI LECCE - Settore Territorio, Ambiente e Programmazione Strategica AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA AUTORITÀ IDRICA PUGLIESE ARPA PUGLIA ASL LECCE CONSORZIO DI BONIFICA UGENTO - LI FOGGI

CONSIDERATO

CHE, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 4 del 12.02.2014, che ha introdotto modifiche ed integrazione alla L.R. n. 44 del 14.11.2012, l'esercizio della competenza in merito all'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a V.A.S. afferenti a piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni è stato delegato agli stessi comuni, anche nelle forme associative disciplinate dal D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

CHE, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 44/2012, così come novellato dalla L.R. n. 4/2014, nell'esercizio della delega, i Comuni devono garantire il soddisfacimento dei seguenti requisiti:

separazione dell'autorità procedente, condizione che si intende soddisfatta anche se *procedente e competente* sono diversi organi o articolazioni della stessa amministrazione; adeguato grado di autonomia amministrativa; opportuna competenza tecnica e amministrativa in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale; **CHE**, con deliberazione della Giunta Unione Jonica Salentina, è stata costituita la Commissione VAS, composta dai RUP comunali della Commissione Locale per il Paesaggio con Presidente il Responsabile del Settore Paesaggio/VAS dell'Unione dei Comuni, alla quale sono state assegnate le funzioni di "autorità competente"; **CHE** nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento si riferisce:

- l'Autorità proponente è la Ditta E.T.S. "Casa Serena";
- l'Autorità procedente è il Comune di Matino;
- l'Autorità competente è l'**Unione Jonica Salentina**;

VISTA la richiesta, inviata all'Unione dei Comuni in data 07.10.2019 dal Comune di Matino, per l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, per il progetto in oggetto (che comporta variante al piano urbanistico);

VISTA la pubblicazione di tutti gli elaborati di progetto sull'Albo Pretorio dell'Unione Jonica Salentina da parte dell'Autorità Competente avvenuta in data 20/12/2019 progressivo n. 33;

VISTA la nota prot. n. 0000722 del 20.12.2019 dell'Unione, di avvio di consultazione, inviata via PEC a tutti gli Enti territorialmente interessati per la richiesta di contributo di cui al comma 2 art. 8 L.R. 44/2012, sulla quale si raccomandava agli enti/autorità di rilasciare, nel termine di trenta giorni, i pareri/contributi in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS;

ACCERTATO che non è pervenuto alcun parere/contributo da parte degli Enti consultati;

PRESO ATTO dell'avvenuto espletamento delle misure volte a favorire la partecipazione del pubblico al procedimento, tramite: pubblicazione sull'Albo Pretorio dell'Unione dei Comuni Jonica Salentina senza che siano pervenute osservazioni;

ACQUISITO il verbale in data 31.01.2020 della Commissione VAS dell'Unione dei Comuni, conclusivo del procedimento di verifica assoggettabilità alla VAS, a firma di tutti i componenti della Commissione, Segretario e Presidente, in qualità di "autorità competente" dell'Unione Jonica Salentina;

RITENUTO, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, che il Progetto di "Riqualificazione urbana isolato tra le vie San Michele, Carlo Alberto e canale Reale, previa demolizione di alcuni fabbricati e successiva sistemazione a piazza carrabile, in variante allo strumento urbanistico" non comporti impatti ambientali significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c) D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e debba pertanto essere escluso dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e art. 7 comma 7.2 lettera a) del R.R. n.18 del 19.10.2013 di attuazione della L.R. n. 44 del 14/12/2012, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze

idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche nonché l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza;

VISTO il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTA la Legge n. 241 del 7.8.1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" così come modificata ed integrata dalle leggi n. 15/2005 e n. 80/2005;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 12/04/2001 n. 11, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7/3/2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche;

VISTA la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica";

VISTO il Regolamento Regionale n. 18 del 09.10.2013 rubricato "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali";

VISTO l'art. 4, comma 3, della L.R. 44/2012 come modificato dalla L.R. n. 4/2014;

VISTO lo Statuto dell'Unione dei Comuni;

DATO ATTO:

- che sussiste legittimazione ad emanare il presente atto;
- che non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi;
- che non risultano rapporti di parentela o di amicizia tali da interferire con il presente provvedimento;
- che l'emanazione del presente provvedimento avviene nella piena coscienza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari applicabili;
- che sussiste l'impegno ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione delle informazioni contenute nel provvedimento, nel rispetto della vigente normativa

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

DI ESCLUDERE il Progetto di "Riqualificazione urbana isolato tra le vie San Michele, Carlo Alberto e canale Reale, previa demolizione di alcuni fabbricati e successiva sistemazione a piazza carrabile, in variante allo strumento urbanistico" del Comune di Matino - dall'applicazione della procedura di assoggettabilità alla VAS ai sensi degli artt. da 13 a 18 del D.Lgs 152/2006 e art. 7 comma 7.2 lettera a) del R.R. n.18 del 19.10.2013 di attuazione della L.R. n. 44 del 14/12/2012, secondo i pareri espressi sulla base degli elementi di verifica di cui all'allegato II alla Direttiva 2001/42/CEE, dai soggetti con competenza ambientale nonché alle condizioni di cui al verbale di conferenza conclusivo del procedimento di verifica assoggettabilità alla VAS del 31.01.2020 a firma del Gruppo Tecnico con funzioni di "autorità competente" dell'Unione Jonica Salentina.

DI DARE ATTO che, il presente provvedimento:

- è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del relativo procedimento, come disposto dall'art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" e ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 4 del 12/02/2014 che modifica l'art. 4 della Legge Regionale n. 44/2012, ed introduce il comma 7bis il quale recita "I procedimenti di cui al comma 3, avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rivenienti da provvedimenti di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale";
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità

di cui alla normativa statale e regionale vigente, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio ed al governo del territorio, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;

- non esonera l'autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i. alla L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. e s.m.i., qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- è altresì subordinato alla verifica di legittimità delle procedure amministrative messe in atto;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Autorità Procedente;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a cura dell'autorità competente, e sui siti web istituzionali dell'autorità procedente e dell'autorità competente;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai Soggetti competenti in materia ambientale e agli Enti territorialmente interessati, consultati in fase procedimentale.

DI DARE ATTO che la presente determinazione deve essere inserita sul sito istituzionale, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio on - line dell'Unione dei Comuni Jonica-Salentina.

Il Responsabile Ufficio VIA/VAS

Ing. Luigi GIANNÌ